

Norme anti COVID-19 sui bilanci 2019 con riflessi nelle relazioni di revisione

Deroga al presupposto della continuità e informativa in bilancio su rischi, incertezze e azioni mitiganti legate all'emergenza da richiamare nell'opinione

/ **Ermando BOZZA e Raffaele MARCELLO**

Il tema critico nella redazione e nel controllo dei bilanci 2019 è quello della valutazione della continuità aziendale e dell'informativa di bilancio. L'[art. 2423-bis](#) c.c. prevede che la valutazione delle voci di bilancio debba essere fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività senza fornire criteri specifici al riguardo. Il principio contabile OIC [11](#), a tal proposito, richiede agli amministratori, nella predisposizione del bilancio, di effettuare una **valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di operare come entità in funzionamento su un arco temporale di almeno dodici mesi.

Se la valutazione dovesse evidenziare **significative incertezze**, gli amministratori sono tenuti a indicare nella Nota integrativa i fattori di rischio, le assunzioni fatte e i piani futuri per fronteggiarle.

Nel caso, invece, non vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, malgrado non sia intervenuta una causa di scioglimento, la valutazione delle voci di bilancio andrà effettuata nella prospettiva di continuazione dell'attività ma tenuto conto del limitato orizzonte temporale (cosiddetti criteri **"deformati"**).

Rispetto al quadro prospettato, non derogato dal DL liquidità, come si sarebbe comportato il revisore? L'ISA Italia [570](#) prevede che il revisore, acquisiti gli elementi probativi sufficienti e appropriati, concluda se vi sia un'incertezza significativa sulla capacità dell'impresa di operare come entità in funzionamento. Qualora vi sia un'incertezza significativa e gli amministratori in bilancio forniscano una adeguata informativa, evidenziandone chiaramente l'esistenza, il revisore rilascia un **giudizio senza modifica**, riportando nella relazione di revisione una sezione separata, intitolata "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale". In tale sezione il revisore richiama l'attenzione sull'informativa resa dagli amministratori e dichiara l'esistenza di un'incertezza significativa.

In situazioni caratterizzate da molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo complesso, il revisore potrebbe considerare appropriato, in casi estremamente rari e in presenza di adeguata *disclosure*, dichiarare l'**impossibilità** di esprimere un giudizio.

Questo è (o dovrebbe essere) il quadro comportamentale degli amministratori e dei revisori ante [art. 7](#) del DL 23/2020 e documento interpretativo OIC [6](#) (in consultazione fino al 3 maggio 2020).

Cosa cambierebbe, dunque? La domanda sembrerebbe essere retorica ma, in realtà, non lo è affatto, considerata la formulazione **non chiara** della norma sulla quale è intervenuto l'auspicato documento interpretativo

OIC (si veda "[Bilanci 2019 in continuità anche con significative incertezze anteriori all'emergenza](#)" di oggi). Un primo chiarimento importante fornito è quello dello **scenario temporale** rispetto al quale valutare la continuità aziendale e dei requisiti necessari per fruire della deroga introdotta dall'[art. 7](#). La continuità per il bilancio 2019 va valutata sulla base delle informazioni disponibili al **31 dicembre 2019**. Se la società si trovava in condizioni di continuità o anche di significative incertezze è possibile fruire della deroga. Restano fuori i casi nei quali si concluda che, al 31 dicembre 2019, non esistevano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività o quelli nei quali sia intervenuta una causa di scioglimento ex [artt. 2484](#) e [2485](#) c.c.

Se la società, ricorrendone i citati presupposti, nel verificare gli impatti prospettici da COVID-19 (dubbi significativi, assenza di ragionevoli alternative alla cessazione), decidesse di avvalersi della deroga, applicherà nel bilancio 2019 i principi contabili in continuità, ad eccezione di quelli che disciplinano l'impatto degli eventi **successivi** alla chiusura dell'esercizio sulla continuità ex OIC [29](#) §59 lett. c) e di quelli che porterebbero ad adottare i principi contabili cosiddetti "deformati" ex OIC [11](#) §§ 23 e 24.

Nulla quaestio, quindi, sull'utilizzo del presupposto della continuità prescindendo dagli effetti COVID-19. Non altrettanto si può dire, però, dei puntuali **obblighi informativi** da assolvere in bilancio. Nella Nota integrativa occorre, infatti, dare atto della scelta nelle politiche contabili ai sensi del punto 1) dell'[art. 2427](#) c.c., descrivere le incertezze significative identificate, i fattori di rischio, le assunzioni effettuate, i piani futuri per far fronte ai rischi e alle incertezze. Spazio appropriato va dedicato, ovviamente, anche alle informazioni sugli eventi successivi da COVID-19 (*non adjusting event*) nonché ai rischi e all'evoluzione prevedibile della gestione.

Di fatto, l'attenzione sembra spostarsi dal presupposto della continuità aziendale all'**informativa** di bilancio sui **rischi**, sulle **incertezze** e sulle **azioni mitiganti**. In questo modo si coniugherebbero le esigenze degli utilizzatori del bilancio di ottenere adeguate informazioni con quelle di amministratori, sindaci e revisori (ciascuno per le proprie competenze) di redigere i bilanci su basi certe che non tengano conto degli effetti del COVID-19. Se così non fosse, il rischio postumo scaturente dalla redazione di un bilancio in continuità malgrado l'esistenza di incertezze significative potrebbe essere quello di essere smentiti dalle non preconizza-

bili evoluzioni della crisi (es. fallimento della società), con tutte le note conseguenze sotto il profilo delle responsabilità. Conforme a questa impostazione è anche l'esonero dalle responsabilità degli amministratori per la gestione non conservativa scaturente dall'[art. 6](#) del DL 23/2020.

Fatte le dovute premesse sul bilancio, un dubbio che potrebbe porsi in merito alla revisione è quello sul tipo di giudizio da emettere, di fronte a una società che, al 31 dicembre 2019, non presentava alcun dubbio significativo sul *going concern* ma, per effetto dell'evento pandemico, ha valutato che, **prospettivamente**, esistono **dubbi significativi** sulla continuità (dal piano emergono molteplici incertezze significative derivanti, ad esempio, dalla concreta erogazione di misure pubbli-

che, dal momento di ripartenza, dai tassi di ripresa, ecc.). Gli amministratori hanno fornito appropriata informativa di bilancio.

Nel caso prospettato, il postulato della continuità nel bilancio sarebbe garantito dalla deroga, per cui non messo in discussione. In assenza di altri elementi ostativi, il revisore potrà, dunque, valutare di emettere un **giudizio senza modifica**, con un richiamo di informativa ex ISA Italia n. [706](#). In questo modo, infatti, si richiamerebbe l'attenzione degli utilizzatori del bilancio sulle informazioni rilevanti fornite dagli amministratori nella Nota integrativa sulle incertezze, sui rischi e sui piani per fronteggiarli, oltre che sull'utilizzo della deroga.